

RIFERIMENTI NORMATIVI		SINTESI CONTENUTI
Legge 213/2023 art. 1	OGGETTO	LEGGE DI BILANCIO
Comma 15	ESONERO CONTRIBUTI A CARICO LAVORATORI	<p>Confermata anche per il 2024 per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, l'esonero contributivo (contributivo/dipendente) nelle seguenti misure:</p> <p>6% mensile, escluse le mensilità supplementari, per le retribuzioni imponibili che non eccedano i 2.692, euro</p> <p>7% mensile, escluse le mensilità supplementari, per le retribuzioni imponibili che non eccedano i 1.923,00 euro</p>
Commi 16 e 17	FRINGE BENEFIT	<p>SOLO PER ANNO 2024 in deroga art. 51 comma</p> <p>Viene innalzata, limitatamente al periodo d'imposta 2024 e in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, prima parte del terzo periodo, Tuir, la soglia di esenzione relativa ai <i>fringe benefit</i>.</p> <p>Per lavoratori CON figli a carico innalzata da 258,23 a Euro 2000,00</p> <p>Per lavoratori SENZA figli a carico innalzata da 258,23 a Euro 1000,00</p> <p>Solo per l'anno 2024, sono incluse nelle soglie indicate anche i rimborsi di Utenze domestiche (energia, acqua, gas) e le Spese di affitto e interessi mutuo prima casa</p> <p>I datori di lavoro sono tenuti a informare le rappresentanze sindacali unitarie, laddove presenti, del riconoscimento dei <i>fringe benefit</i>.</p> <p>Il limite pari a 2.000 euro si applica se il lavoratore dipendente dichiara al datore di lavoro di avervi diritto, indicando il codice fiscale dei figli.</p>
Comma 18	DETASSAZIONE PREMI DI PRODUTTIVITA'	<p>Confermata la riduzione dell'aliquota per i premi di produttività (articolo 1, comma 182, L. 208/2015), dal 10% (ordinaria strutturale) al 5% (sperimentale), nel limite di Euro 3000 di imponibile fiscale del premio e per i lavoratori con reddito di lavoro dipendente nel 2023 non superiore a 80.000 euro. Trattasi unicamente di premi di produttività previsti da accordi di secondo livello depositati in Itl.</p>
Commi 21-24	TRATTAMENTO INTEGRATIVO SPECIALE TURISMO	<p>Confermato ma limitatamente al period dal 1° gennaio 2024 al 30 giugno 2024</p> <p>Ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande , comparto del turismo , ivi inclusi gli stabilimenti termali , è riconosciuto un trattamento integrativo speciale che non concorre alla formazione del reddito , pari al 15% delle retribuzioni lorde corrisposte in relazione al lavoro notturno e alle prestazioni di lavoro straordinario effettuate nei giorni festivi.</p> <p>Condizione soggettiva: lavoratori dipendenti del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo inferiore a 40,000 euro nel 2023.</p> <p>Condizione per il riconoscimento: richiesta del lavoratore, che attesta per iscritto l'importo del reddito di lavoro dipendente conseguito nell'anno 2023 non superiore nel periodo d'imposta 2023, a 40.000 euro. Le somme erogate sono indicate nella CU e il sostituto d'imposta compensa in F24 il credito pari all'importo erogato al lavoratore.</p>

Commi 60-62	CONTROLLI INCROCIATI LAVORO DOMESTICO	L'Agenzia delle entrate e l'Inps effettuano attività di analisi del rischio e controlli sui dati retributivi e contributivi, anche comunicati in fase di assunzione, e realizzano interventi volti alla corretta ricostruzione della posizione reddituale e contributiva dei lavoratori domestici, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Commi 94 e 96	OBBLIGO F24 TELEMATICO crediti Inps e Inail DIVIETO COMPENSAZIONE CREDITI	Con decorrenza 1° luglio 2024 , viene modificato l'articolo 37, comma 49-bis, D.L. 223/2006, prevedendo l'obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), i crediti maturati a titolo di contributi e premi nei confronti, rispettivamente, dell'Inps e dell'Inail. Sempre con decorrenza dal 1° luglio 2024 , viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 49-quinquies, ai sensi del quale, in deroga all'articolo 8, comma 1, L. 212/2000 (in base al quale l'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione), per i contribuenti che abbiano iscrizioni a ruolo per imposte erariali e relativi accessori o accertamenti esecutivi affidati agli agenti della riscossione per importi complessivamente superiori a 100.000 euro, per i quali i termini di pagamento siano scaduti e siano ancora dovuti pagamenti o non siano in essere provvedimenti di sospensione, è esclusa la facoltà di avvalersi della compensazione, tramite modello F24 (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997).
Commi 95 e 96	CREDITI IN COMPENSAZIONE CREDITI	Con decorrenza 1° luglio 2024 , viene modificato l'articolo 11, comma 2, lettera a), D.L. 66/2014, ai sensi della quale i versamenti in compensazione, mediante modello F24, (di cui all'articolo 17, D.Lgs. 241/1997), sono eseguiti esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate, nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni, anche per F24 con saldo a debito (non a zero).
Commi 97 e 98	COMPENSAZIONE CREDITI INPS * * in attesa di provvedimenti attuativi COMPENSAZIONE CREDITI INAIL *	La compensazione dei crediti di qualsiasi importo maturati a titolo di contributi nei confronti dell'Inps può essere effettuata: a) dalla generalità dei datori di lavoro a partire dal quindicesimo giorno dal termine di invio Uniemens o dalla notifica delle note di rettifica a credito b) dai datori di lavoro agricoli a decorrere dalla data di scadenza del versamento dei contributi c) da artigiani, commercianti e liberi professionisti a decorrere dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi dalla quale emerge il credito Sono escluse dalle compensazioni le aziende committenti per i compensi assoggettati a contribuzione alla suddetta Gestione separata presso l'Inps. La compensazione dei crediti Inail I può essere effettuata a condizione che il credito certo, liquido ed esigibile sia registrato negli archivi del predetto Istituto.

Comma 179	INDENNITA' CONGEDO PARENTALE	<p>L'indennità per il congedo parentale in alternativa tra i genitori è pari a: 1 mese all'80% (fruibile fino ai 6 anni di vita del bambino) 1 mese al 60% elevato all'80% solo per il 2024 (fruibile fino ai 6 anni di vita del bambino) 1 mese al 30% fino ai 12 anni</p> <p>Il beneficio spetta ai lavoratori che terminano il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità, di cui rispettivamente al Capo III e al Capo IV del medesimo D.Lgs. 151/2001, successivamente al 31 dicembre 2023.</p>
Commi 180-182	ESONERO CONTRIBUTIVO LAVORATRICI MADRI	<p>Per il triennio 2024 - 2026 alle lavoratrici madri con 3 o più figli con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato, a esclusione dei rapporti di lavoro domestico, è riconosciuto un esonero del 100% della quota dei contributi previdenziali a carico della lavoratrice, fino al mese di compimento del 18mo anno di età del figlio più piccolo, nel limite massimo annuo di 3.000 euro, riparametrato su base mensile. Il beneficio è esteso solo per l'anno 2024 alle madri con 2 figli fino al 10 anno di età del figlio più piccolo. *** in attesa circolare Inps</p>
Commi 191-193	ESONERO CONTRIBUTIVO DONNE VITTIME DI VIOLENZA	<p>Ai datori di lavoro privati che, nel triennio 2024-2026, assumono donne disoccupate vittime di violenza, beneficiarie del c.d. Reddito di libertà (articolo 105-bis, D.L. 34/2020), è riconosciuto l'esonero dal versamento dei contributi previdenziali, con esclusione dei premi e contributi all'Inail, nella misura del 100%, nel limite massimo di importo di 8.000 euro annui, riparametrato e applicato su base mensile, nel limite delle risorse stanziato.</p> <p>DURATA del beneficio: 12 mesi per assunzioni a tempo determinato, se trasformato a tempo determinato fino a 18 mesi complessivi. 24 mesi per assunzioni a tempo indeterminato.</p> <p>In sede di prima applicazione, la previsione si applica anche a favore delle donne vittime di violenza che hanno usufruito della predetta misura nell'anno 2023. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. ***in attesa circolare Inps</p>
Commi 395 - 396	PERMESSI SOGGIORNO CRISI UCRAINA	<p>I permessi di soggiorno in scadenza al 31 dicembre 2023, rilasciati ai beneficiari di protezione temporanea ai sensi della decisione di esecuzione (UE) 2022/382 del Consiglio del 4 marzo 2022, conservano la loro validità fino al 31 dicembre 2024, ma perdono efficacia e sono revocati, anche prima della scadenza, in conseguenza dell'adozione, da parte del Consiglio dell'Unione Europea, della decisione di cessazione della protezione temporanea.</p> <p>Tali permessi di soggiorno possono essere convertiti, a richiesta dell'interessato, in permessi di soggiorno per lavoro, per l'attività effettivamente svolta, e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2-ter, D.Lgs. 286/1998.</p>

DLgs 216/2023	OGGETTO	DECRETO FISCALE
	<p align="center">SCAGLIONI DETRAZIONI TRATTAMENTO INTEGRATIVO</p>	<p>Il Decreto non modifica le disposizioni di legge vigenti (articoli 11 e 13, Tuir in materia, rispettivamente, di aliquote/scaglioni di reddito e altre detrazioni) ma introduce di fatto una disciplina derogatoria valevole per il solo periodo d'imposta 2024, che prevede: – riduzione da 4 a 3 aliquote fiscali applicabili ai redditi delle persone fisiche; – incremento della detrazione di imposta per reddito di lavoro dipendente e assimilato spettante per i redditi fino a 15.000 euro che passa da 1.880 a 1.955 euro su base annua; – innalzamento della no tax area a 8.500 euro, per effetto delle modifiche operate sulle detrazioni di imposta; – calcolo del trattamento integrativo mediante un meccanismo correttivo a favore dei titolari di reddito non superiore a 15.000 euro, in base al quale la verifica della presenza di imposta lorda superiore all'importo delle detrazioni spettanti va effettuata considerando la detrazione di 1.880 euro (in vigore nel 2023) e non quella effettivamente applicata in sede di tassazione del reddito nel 2024 pari 1.955 euro.</p>
	<p>SCAGLIONI 2024 Fino a 28.000 euro Da 28.001 a 50.000 oltre 50.000 euro</p>	<p>ALIQUOTE 2024 23 35% 43%</p>
	<p>SUPER DEDUZIONE DEL COSTO DEL LAVORO</p>	<p>Consiste nella maggiorazione del costo del lavoro ammesso in deduzione in presenza di nuove assunzioni a tempo indeterminato, nella seguente misura: a) 120% per tutte le assunzioni a tempo indeterminato; b) 130% per chi assume lavoratori “svantaggiati” (quali persone con disabilità, giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile under 30, donne di qualsiasi età con almeno 2 figli minori, ex percettori del reddito di cittadinanza che non integrino i requisiti per l’accesso all’Assegno di inclusione, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare). Ulteriore condizione è garantire incremento occupazionale, da definirsi al termine del periodo di imposta e in confronto al periodo di imposta precedente</p>

DL 145/2023 conv. In Legge 191/2023	OGGETTO	DECRETO ANTICIPI
	<p align="center">SMART WORKING GENITORI FIGLI UDER14 E SOGGETTI FRAGILI</p>	<p>prorogato al 31 marzo 2024</p> <p>a) per i genitori di figli under 14 il diritto di accesso al lavoro agile è garantito a condizione che in famiglia non vi sia l'altro genitore beneficiario di strumenti a sostegno del reddito per sospensione o cessazione attività lavorativa; non vi sia genitore non lavoratrice/lavoratore; il lavoro agile risulti compatibile con le caratteristiche della prestazione.</p> <p>b) per i lavoratori fragili il diritto di accesso al lavoro agile è assoluto e può prevedere anche il temporaneo cambio di mansione. Per questi soggetti rimane altresì valida la procedura semplificata di comunicazione al Mlps, senza necessità di stipula di alcun accordo tra le parti.</p>
	<p align="center">LAVORO SPORTIVO</p>	<p>1) prorogato al 30 giugno 2024 il termine entro cui le associazioni e le società sportive dilettantistiche dovranno uniformare i propri statuti all'attuale normativa; 2) è prorogato al 30 gennaio 2024 il termine per la comunicazione al centro impiego per i periodi luglio-dicembre 2023 per i direttori di gara e i soggetti preposti a garantire il regolare svolgimento delle competizioni sportive; 3) è prorogato al 30 gennaio 2024 l'invio delle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio- dicembre 2023. Il Decreto dispone inoltre che si applicano ai lavoratori sportivi le ordinarie disposizioni in materia previdenziale, definite in base alla tipologia di rapporto di lavoro con cui è inquadrato il lavoratore sportivo, nel rispetto dell'applicazione del massimale annuo contributivo</p>
	<p align="center">PRESTITI art. 51 commav4 Tuir 917/86</p>	<p>modifica al calcolo del fringe benefit collegato ai prestiti ai lavoratori dipendenti: con modifica dell'articolo 51, comma 4, lettera b), Tuir si assume il 50% della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di scadenza di ciascuna rata o, per i prestiti a tasso fisso, alla data di concessione del prestito e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Questa misura è diventata operativa già nel mese di dicembre 2023</p>

DL 48/2023 conv. L. 85/2023	OGGETTO	DECRETO LAVORO
	ADI	Istituzione Assegno di Inclusione (Adi)
art. 10 commi da 1 a 5	AGEVOLAZIONE ASSUNZIONE PERCETTORI ADI	E' riconosciuto ai datori di lavoro privati che assumono beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (per ciascun lavoratore) un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico nella misura del 100% per assunzioni a tempo indeterminato o apprendistato o del 50% per assunzioni a tempo determinato L'Inps ha fornito le istruzioni preliminari per accedere all'incentivo con circolare n. 111/2023, ma a oggi la misura non è ancora operativa, così come precisato dallo stesso documento di prassi.
art. 10 comma 6	AVVIO ATTIVITA' AUTONOMA O DI IMPRESA percettori ADI	Ai beneficiari dell'assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro che avviano un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale o una società cooperativa entro i primi 12 mesi di fruizione del beneficio, l'Inps riconosce in un'unica soluzione un beneficio addizionale pari a 6 mensilità della misura, nel limite di 500 euro mensili
Dlgs 209/2023	OGGETTO	DECRETO FISCALITA' INTERNAZIONALE
art. 7	DECORRENZA	Le nuove disposizioni si applicano dal 1 gennaio 2024
art. 1	CRITERI INDIVIDUAZIONE RESIDENZA FISCALE	L'art. 2 comma 2 Tuir 917/86 è così modificato: Ai fini delle imposte sui redditi si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno , hanno la residenza ai sensi del codice civile o il domicilio nel territorio dello Stato ovvero sono ivi presenti . Ai fini dell'applicazione della presente disposizione, per domicilio si intende il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona. Salvo prova contraria, si presumono altresì residenti le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente. In termini di residenza, il Decreto riconosce la definizione civilistica del termine, secondo cui deve intendersi il luogo "in cui la persona ha la dimora abituale"; in termini di domicilio invece non è richiamata la definizione fornita dal codice civile, ma - in maniera del tutto innovativa - è stabilito che lo stesso debba essere inteso come "il luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona". Oltre a queste definizioni, è stato inoltre introdotto il nuovo criterio di presenza fisica sul territorio dello Stato, secondo cui devono essere considerati nella loro totalità i giorni trascorsi nel nostro territorio, indipendentemente dalle ragioni che hanno definito la permanenza in Italia del soggetto. Il calcolo della permanenza sul territorio, indipendentemente dal criterio utilizzato, debba tener conto di tutti i periodi, anche non consecutivi, considerando, ai fini del computo dei giorni, anche le "frazioni di giorno" . Da ultimo, viene introdotta presunzione di residenza , salvo prova contraria, per le persone iscritte per la maggior parte del periodo di imposta nelle anagrafi della popolazione residente
	REGIME IMPATRIATI	Le disposizioni si applicano a coloro che a decorrere dal periodo di imposta 2024 trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'articolo 2, Tuir e che producono redditi di lavoro dipendente, assimilati o di lavoro autonomo. Il reddito da lavoro concorre alla formazione del reddito complessivo nella misura del 50% e con un tetto massimo fissato in 600.000 euro (rispettando alcuni pre requisiti). La percentuale di reddito si abbassa in presenza di figli e il regime agevolato ha validità per 5 anni, a patto di essere iscritti ai registri Aire o aver avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero.

	OGGETTO	DISPOSIZIONI CESSATE AL 31.12.2023
	BONUS CARBURANTE	bonus carburante, NON è stata ripristinata la soglia di 200,00 euro (DL 5/2023). Pertanto l'acquisto di buoni carburante, rientra nella soglia dei benefit stabilita , solo per l'anno 2024, in Euro 1000 per la generalità dei lavoratori e Euro 2000,00 per i lavoratori con figli a carico.
	UNDER 36	permane per le assunzioni effettuate entro il 31.12.2023 (Esonero triennale 100% nei limiti di 8000 euro). Per le assunzioni a decorrere dal 1.1.2024, resta applicabile l'esonero strutturale del 50% triennale per giovani UNDER 30 , nei limiti di 3000 euro annui
	DONNE SVANTAGGIATE	Termina l'esonero innalzato al 100% - limite 8000 euro annui (anno 2023). Resta l'esonero strutturale del 50%, senza limite annuo per 12 mesi assunzioni a tempo determinato /18 mesi assunzioni/trasformazioni a tempo indeterminato
	GIOVANI NEET	12 mesi, per assunzioni comprese fra 1° giugno 2023 e 31 dicembre 2023 . L'incentivo deve essere fruito, a pena di decadenza, entro il 28 febbraio 2025 - Misura 60% della retribuzione mensile lorda imponibile 20% se la misura si cumula con altro incentivo